



**Ordinanza  
sui provvedimenti per combattere  
il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico  
internazionale viaggiatori  
(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico  
internazionale viaggiatori)  
(Deroghe al requisito di un risultato negativo del test)**

**Modifica del 17 febbraio 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 2021<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1bis</sup> Le persone che entrano in Svizzera senza utilizzare un'impresa che trasporta persone secondo l'articolo 4 e che registrano i loro dati di contatto mediante schede di contatto devono conservare queste ultime per 14 giorni.

<sup>3</sup> Sono esentate dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 le persone che:

- a. entrano in Svizzera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale;
- b. nell'ambito della loro attività professionale effettuano il trasporto transfrontaliero di merci o persone;
- c. entrano in Svizzera unicamente a fini di transito, con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese.

<sup>1</sup> RS 818.101.27

*Art. 5**Abrogato**Art. 7 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se si sottopongono a proprie spese a un'analisi di biologia molecolare o a un test rapido per il SARS-CoV-2 e se il risultato è negativo. Il test può essere effettuato non prima del settimo giorno di quarantena.

*Art. 8 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Sono inoltre esentati dall'obbligo di test di cui all'articolo 7:

- a. i bambini sotto i 12 anni;
- b. le persone che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi allo striscio nasofaringeo necessario per il test per il SARS-CoV-2.

*Inserire prima del titolo della sezione 5***Sezione 4a: Obblighi particolari per le imprese di trasporto aereo***Art. 9a*

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto aereo devono informare i passeggeri che, prima della partenza, devono sottoporsi a un test per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo soltanto se possono presentare un risultato negativo del test.

<sup>2</sup> Prima della partenza, devono verificare l'esistenza di un risultato negativo del test effettuato in base a una procedura che corrisponda allo stato attuale della scienza e della tecnica. Vigge il principio che il prelievo dei campioni per:

- a. un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 sia stato effettuato non più di 72 ore prima;
- b. un test rapido immunologico per il SARS-CoV-2 sia stato effettuato non più di 24 ore prima.

<sup>3</sup> Sul documento con il risultato del test devono essere riportati i dati seguenti:

- a. il cognome, il nome e la data di nascita della persona testata;
- b. la data e l'ora del prelievo dei campioni;
- c. il tipo di test eseguito di cui al capoverso 2 lettera a o b;
- d. il risultato del test.

<sup>4</sup> Le imprese di trasporto aereo devono negare l'accesso al velivolo ai passeggeri che non possono presentare un risultato negativo del test secondo il capoverso 2.

<sup>5</sup> Le imprese di trasporto aereo possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

- a. bambini sotto i 12 anni;
- b. persone che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, devono essere urgentemente trasportate in Svizzera;
- c. persone che hanno la cittadinanza svizzera o un titolo di soggiorno rilasciato dalla Svizzera e che non hanno la possibilità di sottoporsi al test per il SARS-CoV-2 entro un termine utile o a spese ragionevoli; l'impossibilità di sottoporsi al test deve essere attestata mediante un'autodichiarazione;
- d. persone in transito in un aeroporto svizzero che non escono dall'area di transito prima di proseguire il viaggio;
- e. persone che possono provare mediante un attestato medico che, nei tre mesi precedenti l'entrata in Svizzera, erano già state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite;
- f. persone che possono provare mediante un attestato medico che, per motivi medici, non possono sottoporsi allo striscio nasofaringeo necessario per il test per il SARS-CoV-2.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 22 febbraio 2021 alle ore 0.00<sup>2</sup>.

17 febbraio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 17 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).